

# CONVENZIONE UILPA-MEF SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## 1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Franchigia**

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

**Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Scoperto**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**


Le Assicurazioni Generali S.p.A.

**Dimora abituale**

Unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia.

**Documenti**

Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.



**Fabbricato**

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, *ma esclusi: parchi, alberi e strade private*), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, *affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico*. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.  
*È escluso quanto indicato alla voce "Effetti domestici".*

## 2. CONDIZIONI GENERALI

**Art. 2.1****Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
*I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.*

**Art. 2.2****Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

*In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.*

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**Art. 2.3****Assicurazioni presso diversi assicuratori**

*Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.  
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

**Art. 2.4****Comunicazioni**

*Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera*

**del Contraente alla Società** *raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.*

**Art. 2.5**

**Recesso in caso di sinistro** *Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.*

*Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.*

*Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.*

*In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.*

*Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.*

**Art. 2.6**

**Oneri** *Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.*

**Art. 2.7**

**Rinvio alle norme di legge** *Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.*

**FINE TESTO PARTE COMUNE**

### 3. RISCHI ASSICURATI

#### Art. 3.1 **Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R. C. Famiglia)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e **tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia** (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza del massimale indicato nel certificato di assicurazione, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, *con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.*

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 5.1);
- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 5.2);
- Proprietà e/o uso di animali domestici - uso di animali da sella (art. 5.3);
- Addetti ai servizi domestici (art. 5.4);
- Veicoli a motore (art. 5.5);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 5 CONDIZIONI PARTICOLARI.

**Art. 3.2 - RC del Fabbricato (clausola con sovrappremio, operante se selezionata)****Responsabilità  
Civile della  
proprietà dei  
locali  
dell'abitazione  
(R. C.  
Fabbricato)**

Se indicata nel certificato di assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà dell'abitazione** sita nell'ubicazione indicata in polizza.

*La garanzia non è operante per fabbricati in rovina.*

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.

Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 5.6);
- Committenza lavori (art. 5.7);
- Danni da spargimento d'acqua (art. 5.8);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 5. CONDIZIONI PARTICOLARI.

**4. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE****Art. 4.1****Persone non  
considerate terzi**

*Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art. 5.4);*
- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).*

## Art. 4.2

### Esclusioni

*L'assicurazione non vale per i danni:*

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- c) *a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;*
- d) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;*
- e) *derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 3.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione");*
- f) *derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 5.5);*
- g) *derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 5.5);*
- h) *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;*
- i) *derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;*
- j) *derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 5.3);*
- k) *derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;*
- l) *derivanti dall'esercizio della caccia.*
- m) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
- n) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

## Art. 4.3

### Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

## Art. 4.4

### Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, *esclusi Stati Uniti d'America e Canada.*

## 5. CONDIZIONI PARTICOLARI

### OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 3.1 "R.C. FAMIGLIA"

#### Art. 5.1

##### Conduzione dell'abitazione indicata in polizza

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata nel certificato di assicurazione e delle relative parti comuni.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione.

#### Art. 5.2

##### Conduzione dell'abitazione secondaria

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

#### Art. 5.3

##### Proprietà e/o uso di animali domestici – uso di animali da sella

A parziale deroga dell'Art. 4.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- uso di cavalli e di altri animali da sella, *con una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose;*
- proprietà e/o uso di altri animali domestici compresi i cani, *con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:*

*American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu (si tratta delle razze indicate nell'Allegato dell'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute).*

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, *la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose.*

**Art. 5.4****Addetti ai servizi domestici**

A parziale deroga dell'Art. 4.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

**Art. 5.5****Veicoli a motore**

A parziale deroga dell'Art. 4.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 4.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. *E' operante la franchigia di euro 500,00;*
- b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 4.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

**OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 3.2 "R.C. FABBRICATO"****Art. 5.6** **Valida se selezionata la clausola "RC DEL FABBRICATO"****Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (*escluse le strade private*) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (*tranne i danni da abbattimento o potatura*).

**Art. 5.7****Committenza lavori**

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; *s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.*

**Art. 5.8****Danni da spargimento d'acqua**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

*Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro. Limitatamente a tale condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 4.1 "Persone non considerate terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.*

## 6. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

**Art. 6.1****Obblighi in caso di sinistro**

*In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.*

*La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.*

**Art. 6.2****Gestione della vertenza di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto

massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

*La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

## 7. CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 7.1

#### Calcolo del premio

Ciascun iscritto al sindacato UILPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà aderire alla presente convenzione sottoscrivendo il modulo di adesione e selezionando il massimale prescelto tra:

- Euro 500.000,00 al premio finito annuo di Euro 40,00;
- Euro 1.000.000,00 al premio finito annuo di Euro 50,00;
- Euro 1.500.000,00 al premio finito annuo di Euro 60,00.

Ciascun iscritto potrà inoltre selezionare le seguenti clausole accessorie con corresponsione del relativo sovrappremio:


- Clausola "RC del Fabbriato" al premio finito di Euro 20,00;
- Clausola "Proprietà e/o uso Cani pericolosi" al premio finito di Euro 100,00.

Il Contraente si impegna a comunicare mensilmente il numero delle adesioni con l'indicazione dei relativi nominativi, a seguito delle quali la Società provvederà al rilascio dei relativi certificati di assicurazione a favore dei singoli assicurati.

Il Contraente si impegna altresì a corrispondere al termine di ciascun trimestre il premio relativo alle adesioni pervenute in tale periodo assicurativo.

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI SPA  
Agenzia Generale di Roma



**“RC PROPRIETA’ CANI PERICOLOSI” (clausola con sovrappremio, operante se selezionata)**

**Clausola speciale** L’assicurazione di Responsabilità Civile, di cui all’art 3.1, opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all’art. 4.2 lett. j) e di cui all’art. 5.3, anche in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, detenzione o uso da parte dell’Assicurato o di altro componente maggiorenne della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia, di un cane appartenente alla razza di seguito indicata:

.....  
*purché regolarmente registrato presso l’anagrafe canina a nome di uno degli Assicurati suddetti e dotati di idoneo tatuaggio o microchip per il riconoscimento.*

E’ compresa la responsabilità civile imputabile al proprietario a seguito della detenzione o uso degli animali sopra indicati da parte di persone dallo stesso incaricate per la custodia.

*L’assicurazione è efficace esclusivamente a condizione che il proprietario nonché colui che ha la custodia dell’animale siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore alla data di decorrenza della polizza, pertanto in carenza di tale requisito l’assicurazione deve intendersi non operante.*

*L’assicurazione, inoltre, non opera in relazione a:*

- *l’esercizio di attività vietate ai sensi della Legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore al momento del sinistro;*
- *danni direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dall’Ordinanza del Ministro della Salute in vigore al momento del sinistro (ad esempio: applicare la museruola e il guinzaglio ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto).*

*Per ciascun sinistro ai sensi della presente garanzia si applica:*

- *una franchigia assoluta di Euro 100,00 in caso di soli danni materiali;*
- *uno scoperto del 10% in caso di lesioni personali o morte; tale scoperto verrà conteggiato con un limite minimo pari ad Euro 200,00 e un limite massimo pari ad Euro 2.000,00.*

*Inoltre qualora il massimale indicato nel certificato di assicurazione fosse superiore ad Euro 1.000.000,00 il massimo esborso della Società, per ciascun sinistro attinente alla presente garanzia e per anno assicurativo, si intende limitato all’importo massimo di Euro 1.000.000,00.*


La disciplina dell’assicurazione, in relazione ai cani appartenenti alle razze o incroci di cui sopra, si intende regolata esclusivamente dalla presente clausola speciale.

*Qualora al momento del sinistro il numero dei cani appartenenti alle razze o incroci di cui sopra risulti superiore a quello dichiarato dal Contraente si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.*

*Ai fini della disciplina di cui alla presente clausola speciale, il Contraente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dall'Ordinanza del Ministro della Salute in vigore alla data di decorrenza della polizza e, come lui, tutti i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica risultanti dallo Stato di Famiglia.*

IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONI GENERALI SPA  
 Agenzia Generale di Roma



**FINE TESTO SEZIONE**



**GENERALI**  
 Assicurazioni Generali

**SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.**

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14 - c.a.p. 31021 - c.p. 536 Mestre - tel. 0415 492 111 / 0415 494 111 - fax 041 942 909



Società costituita nel 1831 a Trieste - cap. soc. L. 2.051.747.000.000 int. vers. - Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2  
 Codice fiscale e P.I. 00079760328 - R.I. Trieste: 98 Trib. Trieste - C.C.L.A.A. Trieste: 6204 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966



Direzione per l'Italia

APPENDICE ACPRY03

A POLIZZA N. 303668446

Esemplare per il Contraente

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari <sup>(1)</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi<sup>(2)</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti <sup>(3)</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa<sup>(4)</sup>.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge <sup>(5)</sup> - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento <sup>(6)</sup>.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (*Servizio Privacy di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235*). Il sito [www.generali.it](http://www.generali.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Inoltre, barrando le sottostanti caselle, Lei può decidere liberamente di autorizzare la Società a trattare i Suoi dati per finalità di promozione commerciale e di analisi del mercato volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

In particolare, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

a) della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi

SI  NO

b) di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

SI  NO

### Luogo e data

Nome e cognome o denominazione sociale

Firma/e dell'/degli interessati

UILPA-MEF C/O STUDIO MANGANO A

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, e in caso di consenso commerciale di cui ai punti a) e b) di cui sopra, di società specializzate in servizi di ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.





**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

## **INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

*Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, in conformità delle circolari dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) in materia.*

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Assicurazioni Generali S.p.A. ha sede legale in ITALIA, a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, e Direzione per l'Italia (Sede Secondaria) a Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, ed è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **Legislazione applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### **Reclami in merito al contratto o ai sinistri**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia - Servizio Marketing/Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza\_clienti@generali.it oppure nel sito [www.generali.it](http://www.generali.it), compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

#### **Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

-----  
**Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**